

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO:

UFFICIO:



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Conferimento incarico difensivo per la proposizione di atto di intervento della Regione Abruzzo nei giudizi – RG 1975/2021 pendente avanti il Consiglio di Stato e RG 311/2021 pendente avanti il CGA per la Regione Sicilia - deferiti all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato prot. 160 del 24.05.2021 (CDS 24/2021).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n°DPH002/004 del 22 gennaio 2019, recante “L.R. 141/97 art. 3 comma 1, Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Avv.Stefania Valeri

Firmato digitalmente da:VALERI STEFANIA
Ruolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data:09/09/2021 12:43:04

(firma)

Avv. Stefania Valeri

Firmato digitalmente da:VALERI STEFANIA
Ruolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data:09/09/2021 12:46:02

(firma)

Il Direttore Regionale

Il Componente la Giunta

Firmato digitalmente da:MARILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:10/09/2021 15:22:39

(firma)

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Firmato digitalmente da:MARILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:14/09/2021 17:07:12

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

turistiche e ricreative – Indirizzi regionali” sono state fornite modalità operative agli Enti locali chiamati a dare attuazione alla proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, disposta dall’art. 1 commi 682 e 683 della L. 145/2018, con il quale il legislatore nazionale ha esteso di anni 15, con decorrenza dall’entrata in vigore della medesima legge, la durata delle concessioni demaniali marittime.

- la determinazione dirigenziale sopra richiamata ha formato oggetto della segnalazione AS1784 - REGIONE ABRUZZO - PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE, pervenuta il 3 agosto 2021 e pubblicata il 16 agosto sul Bollettino dell’Autorità n. 33, con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che la Regione Abruzzo avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale, posta a fondamento dell’atto amministrativo osservato, per contrarietà ai principi euro unitari ivi richiamati, atteso che – si legge nella segnalazione – le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, contenute nel predetto provvedimento, violano i principi della concorrenza, impendendo il confronti competitivo su risorse demaniali di carattere scarso;

- pertanto, l’Autorità ha auspicato che la Regione Abruzzo modificasse le proprie determinazioni, invitando altresì l’Amministrazione a comunicare le decisioni all’uopo assunte;

- con nota prot. RA 0338704/21, il Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ha richiesto il parere dell’Avvocatura Regionale in ordine alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

VISTO il parere prot. n. 348701 del 30 agosto u.s. con il quale l’Avvocatura Regionale, dopo aver diffusamente illustrato il quadro normativo e giurisprudenziale vigente in tema di concessioni demaniali, ha in particolare:

- segnalato – quale novità recentemente intervenuta nel panorama vigente – che il Presidente del Consiglio di Stato, alla luce dell’ampio dibattito in essere e al fine di affrontare in maniera sistematica le criticità sinora rilevate, offrendo, in caso, a tutti gli operatori del diritto, ivi compresi i Dirigenti ed i Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, criteri ermeneutici chiari ed univoci, ha deferito all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, le questioni relative a: 1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle leggi statali (art. 1, comma 683, l. n. 145 del 2018) o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva self-executing, l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia riservata unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva; 2) nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l’amministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contrasto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio; 3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell’Unione Europea, debbano intendersi quali “aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell’art. 1, commi 682 e seguenti, l. 30 dicembre 2018, n. 145;

- ritenuto, per le esposte ragioni, di dover auspicarsi non solo un intervento chiarificatore del Supremo Giudice amministrativo, quanto piuttosto un doveroso intervento normativo, prima da parte del legislatore nazionale, e quindi da parte del legislatore regionale, per i profili di competenza, nel rispetto del diritto costituzionale e del diritto euro unitario, perseguendo il contemperamento dei diversi interessi sottesi di cui in premessa, evitando la proliferazione di disparità di trattamento per opera della discrezionale attività interpretativa delle Pubbliche Amministrazioni interessate;

- rilevato che prima di giungere alla disapplicazione della legislazione interna, l’ordinamento comunitario conosce un ulteriore strumento volto ad assicurare la corretta interpretazione delle normative nazionali rispetto al diritto euro unitario, al fine di garantirne un’applicazione compatibile con il diritto europeo, attraverso la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, possibilità che non sembra essere stata percorsa nel contenzioso giudiziario scrutinato dallo scrivente Ufficio;

- infine, concluso “in vista dei provvedimenti che l’organo di indirizzo politico valuterà di assumere in subjecta materia (...) che la rimessione della vicenda all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato consenta, ed anzi raccomandi, in un’ottica improntata alla più prudente condotta amministrativa, alle Pubbliche Amministrazioni interessate di attenderne gli esiti, al fine di meglio orientare la propria azione nel contrastato panorama sopra descritto, pur nella consapevolezza che solo l’invocato intervento normativo potrà pacificare la materia, contemperando i diversi e contrapposti interessi sottesi”, rappresentando, ove ne sussistano i presupposti processuali, l’opportunità di un intervento della Regione Abruzzo nel giudizio pendente avanti il Consiglio di Stato, al fine di perseguire la massima chiarezza normativa e amministrativa della vicenda, prima di procedere all’annullamento del provvedimento regionale osservato dall’Autorità Antitrust che – allo stato – in virtù di tutto quanto sopra precede – potrebbe risultare prematuro;

PRESO ATTO che la problematica, la quale involge complessi profili di diritto costituzionale, di diritto comunitario e di diritto amministrativo, è di particolare interesse per l’Amministrazione Regionale, sia alla luce della segnalazione notificata dall’Autorità Antitrust, di cui in premessa, sia in considerazione delle evidenti ricadute sull’azione amministrativa della Regione, e dei comuni costieri del territorio, la cui attività sarà orientata dalle decisioni assunte dal Supremo Giudice Amministrativo, nelle more di un auspicato intervento normativo;

DATO ATTO che, con email del 7 settembre u.s., il Coordinatore della Presidenza della Regione, facendo seguito al citato parere dell’Avvocatura Regionale, e condividendo la segnalata opportunità di un intervento della Regione Abruzzo nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, ha dato mandato al Dirigente dell’Avvocatura “di predisporre con urgenza la deliberazione per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale, anche associando all’Avvocatura Regionale il contributo dei professori [REDACTED] e del prof. [REDACTED] in ragione della rilevanza del thema decidendum sotto il profilo dogmatico e giuridico e riconoscendo agli stessi un compenso unico forfettario”;

RILEVATE la delicatezza e la rilevanza della questione in esame, sia per la particolare attenzione istituzionale rivolta alle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali disposte dalla normativa nazionale o regionale, e sia per la considerazione che se tutti i Dirigenti ed i Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni regionali (e non solo) debbano procedere alla disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto euro unitario - pur sempre alla condizione che questo sia dotato di efficacia diretta, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale - gli stessi sarebbero chiamati, in assenza di principi normativi uniformi ed univoci, ad assorbenti valutazioni discrezionali, foriere di potenziali disparità di trattamento e di conseguente contenzioso, circa la scarsità o meno delle risorse di cui è causa o la sussistenza dell’interesse transfrontaliero;

CONSIDERATA la necessità, dichiarata dallo stesso organo politico, di affidare il patrocinio dell’Ente ad un collegio di difesa composto, oltre che da legali dell’Avvocatura Regionale, dal Prof. Avv. [REDACTED] e dal prof. [REDACTED] professori universitari ed avvocati del libero foro, la cui indiscussa professionalità, esperienza e competenza in subjecta materia rinvenibili nei curricula vitae allegati alla presente deliberazione, nonché negli interventi rinvenibili in dottrina sul tema, costituiscono valori di assoluto rilievo ai fini dello studio e della trattazione degli argomenti oggetto del deferimento all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

ATTESO che entrambi i predetti avvocati, con email trasmesse in data 8 settembre 2021, hanno accettato l’incarico ed il compenso unico proposto, con email di pari data, dall’Avvocatura Regionale e pari a complessivi € 8.000,00 (ottomila) oltre oneri di legge, all’uopo rendendo la dichiarazione prevista dall’art.15

comma 1, lett c del D.Lgs. n. 33/2013 ed attestando l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione Regionale;

RITENUTO, quindi di conferire il mandato difensivo per la proposizione di atto di intervento della Regione Abruzzo nei giudizi –RG 1975/2021 pendente avanti il Consiglio di Stato e RG 311/2021 pendente avanti il CGA per la Regione Sicilia - deferiti all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato prot. 160 del 24.05.2021, congiuntamente e disgiuntamente, al Prof. [REDACTED] al Prof. Avv. [REDACTED] ed agli avvocati [REDACTED] dell'Avvocatura Regionale, previa determinazione consensuale di un compenso professionale unico spettante ai legali esterni per l'incarico in parola pari a complessivi € 8.000,00 (ottomila) oltre oneri di legge, a valersi sul capitolo n. 321900 di pertinenza dell'Avvocatura Regionale sul quale sussiste la relativa integrale capienza come da allegato Modello G;

VISTA la L.R. n. 9 del 2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale" ed in particolare il comma 5 dell'art. 1 a mente del quale in particolari casi e previo parere dell'Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi difensivi a legali di libero foro, con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia;

RITENUTO, infine, di provvedere con successivo atto all'adozione formale dell'impegno di spesa preventivamente quantificato e concordato;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale con la sottoscrizione della presente proposta ha espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L.R. n. 9/2000 parere favorevole;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di conferire il mandato difensivo per la proposizione di atto di intervento della Regione Abruzzo nei giudizi – RG 1975/2021 pendente avanti il Consiglio di Stato e RG 311/2021 pendente avanti il CGA per la Regione Sicilia - deferiti all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato prot. 160 del 24.05.2021, congiuntamente e disgiuntamente, al Prof. Avv. [REDACTED] ed agli avvocati [REDACTED] dell'Avvocatura Regionale;
- di autorizzare conseguentemente il Sig. Presidente della Giunta regionale a conferire le relative procure ai legali sopra specificati;
- di determinare il compenso professionale unico spettante ai legali esterni per l'incarico in parola pari a complessivi € 8.000,00 (ottomila) oltre oneri di legge;
- di provvedere, con successivo atto, all'adozione formale dell'impegno di spesa per l'importo concordato degli oneri professionali;
- di trasmettere per opportuna conoscenza la presente deliberazione al Prof. Avv. [REDACTED]